

Martedì, 15 Maggio 2012 Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia

username password [?](#)

Rilascio Cittadinanza

Consulenza completa ed immediata
contattaci subito tel 06.44.60.300

www.prontobollo.org

Prestiti a Pensionati

Fino a 30.000€ ai Pensionati Preventivo
on-line gratuito

www.prestiter.it

Annunci Google

IMMIGRAZIONE.biz

IL PORTALE DI RIFERIMENTO PER GLI IMMIGRATI IN ITALIA

- [Home](#)
 - [Contatti](#)
 - [Redazione](#)
 - [Disclaimer](#)
 - [Privacy](#)
 - [RSS](#)
 - [Newsletter](#)
 - [Sostieni](#)
 - [Registrati](#)
-
- [Archivio](#)
 - [Legislazione](#)
 - [Circolari](#)
 - [Sentenze](#)
 - [Libri](#)
 - [Domande](#)
 - [Approfondimenti](#)
 - [Servizi Demografici](#)
 - [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 4104 del 7 maggio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rigetto istanza di emersione dal lavoro irregolare - condanna per un reato rientrante in una delle ipotesi di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5454 del 2011, proposto da: *** e *****, rappresentati e difesi entrambi dagli avv. Luca Santini, Mario Angelelli, con domicilio eletto presso Mario Angelelli in Roma, v.le Carso, 23,

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Roma, Questura di Roma, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento dello Sportello Unico per l'immigrazione di Roma del 24.3.2011 di rigetto istanza di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell'art. 1-ter l. 102/09;

nonché del presupposto parere negativo della Questura di Roma;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2012 il dott. Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

visto l'art. 36, comma 2 c.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, i ricorrente, rispettivamente datore di lavoro e lavoratore irregolare, impugnano il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l'immigrazione di Roma ha respinto l'istanza di regolarizzazione – emersione dagli stessi proposta, motivata per avere il lavoratore riportato una condanna per un reato rientrante in una delle ipotesi di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p.

Il ricorso è articolato in due motivi di ricorso con cui rispettivamente lamenta il difetto di motivazione e l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 ter, comma 13, lettera c) l. 102/2009 .

L'avvocatura dello Stato si è costituita con mero atto di stile.

L'amministrazione ha depositato un rapporto informativo nel quale ha esplicitato che il ricorrente ***** risultava gravato da un precedente penale (a seguito di sentenza di applicazione della pena del 26.10.2006) per i reati di falso (474 c.p.) e ricettazione (648 c.p.) e ha depositato il casellario giudiziale.

L'istanza cautelare è stata accolta con ordinanza n. 2934/2011.

All'odierna udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Con riferimento al primo motivo di ricorso, osserva il collegio che la produzione effettuata dell'amministrazione nel corso del giudizio deve essere considerata una integrazione postuma della motivazione del provvedimento impugnato.

In ordine all'ammissibilità o meno di essa, si ricorda che la giurisprudenza pressoché unanimemente afferma che è inammissibile l'integrazione postuma della motivazione di un atto amministrativo, realizzata mediante gli atti difensivi predisposti dall'amministrazione resistente, dovendo la motivazione precedere e non seguire ogni provvedimento amministrativo, a tutela del buon andamento amministrativo e dell'esigenza di delimitazione del controllo giudiziario. (ex multis T.A.R. Salerno Campania sez. II, 15 febbraio 2012, n. 218; v. anche Consiglio di Stato sez. VI, 18 ottobre 2011, n. 5598).

Dopo le modifiche apportate alla l. 241/1990, dalla l. 15/2005, tuttavia, la giurisprudenza ha enucleato un principio derogatorio rispetto a tale regola, secondo il quale: una motivazione incompleta può essere integrata e ricostruita attraverso gli atti del procedimento amministrativo, ma l'integrazione della motivazione deve pur sempre avvenire da parte della P.A. competente, mediante gli atti del procedimento medesimo o mediante un successivo provvedimento di convalida (cfr. v. ex multis T.A.R. Catania Sicilia sez. II, 19 dicembre 2011, n. 3055; T.A.R. Palermo Sicilia sez. II, 10 novembre 2010, n. 14041; T.A.R. Venezia Veneto sez. I, 11 marzo 2010, n. 768).

Nel caso di specie, come si è detto, l'integrazione della motivazione non è contenuta negli scritti difensivi provenienti dai difensori della amministrazione ma dallo stesso organo amministrativo competente (lo Sportello unico per l'immigrazione), il quale ha depositato un rapporto informativo contenente gli specifici riferimenti al reato per il quale il ricorrente ***** aveva riportato una pronuncia di condanna nonché il suo casellario giudiziale.

Sembra pertanto possibile fare applicazione, nel caso in esame, della eccezione al principio che si è sopra enunciato, che riguarda appunto l'ipotesi in cui la motivazione incompleta venga integrata e ricostruita attraverso gli atti del procedimento amministrativo. Nel caso di specie infatti è evidente che la sussistenza del precedente penale menzionato nel rapporto informativo era agli atti del procedimento sin dal momento della adozione del provvedimento impugnato e che sono per una mera omissione essa non è stata menzionato anche nel provvedimento finale.

D'altro canto, un'eventuale annullamento per carenza di motivazione nel caso in esame finirebbe per tradursi in un inutile riedizione del potere amministrativo con identico contenuto, senza alcun effettivo vantaggio né per il ricorrente né tantomeno per l'amministrazione.

Il motivo, per tali ragioni, deve essere respinto.

Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti chiedono che venga sollevata l'eccezione di costituzionalità dell'art. 1 ter, comma 13, lett. c) della l. 102/2009 per contrasto con l'art. 3 Cost.

A tal fine richiamano l'ordinanza di remissione alla Corte resa dal Friuli Venezia Giulia nel ricorso 617/2010.

Osserva il collegio che il ricorrente risulta essere stato condannato con sentenza irrevocabile per il reato di falso (art. 474 c.p.) che l'art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/98 considera ostativo all'ingresso in Italia e che l'art. 26, comma 7 bis dello stesso decreto reputa incompatibile con il rilascio di un permesso di lavoro autonomo.

Si tratta dunque di una di quelle fattispecie penali che il legislatore, con accertamento di sussistenza di pericolosità sociale effettuato ex ante caso per caso, ha ritenuto ostative alla concessione o al mantenimento di un titolo per il legittimo ingresso nel territorio dello Stato.

In tale quadro, non si ritiene che il caso in esame sia totalmente sovrapponibile a quello preso in considerazione dal Tar Friuli Venezia Giulia nella citata ordinanza di remissione alla Corte costituzionale, avente ad oggetto invece una ipotesi di furto di oggetti destinati alla igiene personale per un valore di circa 20 euro, rilevante solo in quanto riconducibile al novero dei reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza che la l. 102/2009 considera tutti ostativi, senza effettuare alcuna distinzione, all'ottenimento del beneficio della emersione dal lavoro irregolare.

Pertanto, il collegio non ritiene di dover sollevare la questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost..

In conclusione, dunque, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono comunque giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo **rigetta** e compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2012 e del 1 marzo 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lunedì, 7 Maggio 2012

Corsi di Laurea Online www.uniecampus.it/universita

5 Facoltà, 12 Indirizzi di Studio Sedi in tutta Italia. Informati!

Corso Di Italiano Per Stranieri CorsodiItaliano.Gran

Corso Italiano? Corso Grandi Scuole il Corso di Italiano Giusto per Te!

Università Online eCampus www.laurea-online-roma.i

5 Facoltà, 12 Indirizzi di Studio. Sede anche a Roma. Contattaci ora!

Efficacia Del Precetto www.AgenziaDebiti.it/Precetto

Soluzioni Legali per i Problemi relativi ad ogni Atto di Precetto

Annunci Google

News



Arrestati sette immigrati che organizzavano gli sbarchi

Sono stati tutti arrestati stamattina i sette cittadini extracomunitari che organizzavano gli sbarchi per la Sicilia. ...

[Leggi tutto »](#)

Governo, possibile arrivi di nuovi immigrati dalla Libia

Da quindici anni a questa parte sono di migliaia gli immigrati sbarcati sulle nostre coste. Il boom di arrivi del 2010...

[Leggi tutto »](#)

Acquisto della casa, per l'80% degli immigrati è un'impresa difficile

Quello che è diventato un sogno per tutti gli italiani, anche per gli immigrati è un tabù. Per l'80% degli immigrati l'...

[Leggi tutto »](#)

Finalmente il cambio di residenza in tempo reale

Dal 9 maggio i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche - di residenza e di trasferimento all'estero...

[Leggi tutto »](#)

Modena. proposta una tassa sulla residenza per gli immigrati

Sembra di essere tornati al 1300 quando Edoardo III d’Inghilterra per sostenere gli elevatissimi costi derivanti dalla ...

[Leggi tutto »](#)

Espulsione, è indispensabile tradurre il provvedimento in una lingua veicolare

Come recita l’art. 13 comma 7 “il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonché ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenere la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)
- 5. [Sposarsi in Italia](#)
- 6. [Ricongiungimento familiare](#)
- 7. [Assistenza sanitaria](#)
- 8. [Visti ingresso](#)
- 9. [Turismo](#)
- [Guarda tutti »](#)

Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)



Help.Immigrazione

- > [Sono una cittadina ucraina ...](#)
- > [Sono un cittadino marocchino...](#)
- > [Sono una lavoratrice ...](#)
- > [Sono una lavoratrice ...](#)
- > [Se assumo una persona ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)

- [Guarda tutti »](#)



Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2012 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#)!

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891